



# I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico  
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013  
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012  
Membro della Commissione Studi di Settore del Ministero dell'Economia e Finanze  
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL  
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)  
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

[www.tributaristi-int.it](http://www.tributaristi-int.it)

1

Roma, 6 aprile 2021

**Al Presidente Sen. Luciano D'Alfonso**

**Ai Membri delle Commissioni riunite Bilancio e Finanze e Tesoro del Senato**

## **Breve analisi del Decreto Sostegni A.S. 2144**

Decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021, G.U. n. 70 del 22 marzo 2021

*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.*

### ***Art. 1. (Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA)***

Pur accogliendo favorevolmente l'abbandono dei codici ATECO per la determinazione di chi possa ricevere il contributo, si ribadisce che è necessaria una modalità più equa, per il calcolo dei contributi a fondo perduto per imprese e professionisti, che non deve essere basata su rigide indicazioni di percentuali di perdita, ma sull'applicazione di una percentuale sulle perdite effettivamente subite tra il 2019 ed il 2020, liberandosi e liberandoci dalla 'sindrome' della percentuale minima di riduzione dei fatturati che, questa volta è stata individuata nel 30%. Utilizzare, quindi, la perdita effettiva di fatturato come base imponibile al fine di attribuire contributi maggiori a chi ha avuto perdite maggiori, senza però dimenticare nessuno ed evitando le discriminanti esclusioni di chi si trovasse al di sotto, a volte anche di un nonnulla, della rigida indicazione del 30 per cento.

Sarebbe opportuno inserire anche in questo nuovo contributo a fondo perduto l'indicazione di non assoggettamento ai requisiti per i soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai già menzionati eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (*con particolare riferimento ai territori colpiti dagli eventi sismici del centro Italia*).

Si comprende il problema di un ulteriore indebitamento dei conti, ma non sostenere in questo momento tutte le imprese, soprattutto le micro-imprese, ed i professionisti, escludendo, ad esempio, coloro che non raggiungano una percentuale di perdita rigida, significa che nel prossimo futuro l'indebitamento sarà maggiore poiché i soggetti economici che non riusciranno a riprendere l'attività dovranno essere giustamente sostenuti con le misure di cui ai successivi articoli 11

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997  
al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici- modificato in data 19/07/2004 Reg. in Roma il 23/04/2004 mod. Atti Pubblici

**Sede Nazionale**  
**Uffici di Rappresentanza**

**Ufficio di Presidenza**

Piazza dei Gerani n.37 - 00172 Roma - tel/fax 068103840  
Via Sistina n. 121 - 00187 Roma  
Via Adeodato Ressi n. 16 - 20125 Milano

Via M. Ferraris 70/72 - 15011 Acqui Terme (AL)  
tel. 0144325024 - fax 0144329517 - e-mail [int@istitutonazionaletributaristi.it](mailto:int@istitutonazionaletributaristi.it)



# I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico  
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013  
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012  
Membro della Commissione Studi di Settore del Ministero dell'Economia e Finanze  
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL  
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)  
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

[www.tributaristi-int.it](http://www.tributaristi-int.it)

2

(Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza) e 12 (Ulteriori disposizioni in materia di Reddito di emergenza) con un conseguenziale inevitabile indebitamento ma con scarse prospettive per il futuro, mentre aiutare le attività a restare sul mercato significa domani avere soggetti che verseranno imposte ed assumeranno dipendenti.

### **Art. 3. (Fondo autonomi e professionisti)**

Anche per quanto riguarda questa disposizione si accoglie con favore l'incremento del fondo previsto dall'art. 1, comma 20, della Legge di Bilancio 2021, ma, come per il contributo di cui all'art. 1, dobbiamo registrare ancora una volta la rigidità dell'indicazione di un calo di fatturato del 2020 rispetto al 2019 almeno del 33%, previsto nella Legge di Bilancio, che con la disposizione del presente decreto "Sostegni" si sarebbe potuto eliminare, parametrando la sospensione contributiva in proporzione alla effettiva perdita subita.

Inoltre, si chiede una sollecita emanazione del previsto decreto attuativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, non appena giungerà dalla Commissione Europea la prevista autorizzazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per gli aiuti di Stato.

### **Art. 4. (Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento dei carichi)**

In questo frangente si sarebbe preferita la sola eliminazione delle somme iscritte a ruolo in capo a soggetti falliti, deceduti, nulla tenenti o dimostranti una effettiva carenza di liquidità, ecc. per affrontare un intervento più strutturale sulle cartelle ed eventuale definizione agevolata (condono), procedendo parallelamente alla riforma della riscossione (che possa prevedere anche un sistema premiante per i contribuenti che ricevano per la prima volta la notifica di un'iscrizione a ruolo) e del sistema sanzionatorio oltre alla riduzione della pressione fiscale, in modo che ad un condono possano corrispondere anche provvedimenti a favore di tutti i contribuenti, soprattutto quelli che hanno sempre corrisposto correttamente imposte e contributi.

### **Art. 5. (Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza COVID-19)**

Anche per la definizione degli avvisi di irregolarità viene previsto il limite del 30% di perdita minima di fatturato 2019-2020, che anche in questo caso dovrebbe essere evitato per equità (vedi analisi dell'art. 1).

Necessita inoltre fare presente che l'articolato prevede una definizione agevolata solo a fronte delle comunicazioni previste dagli articoli 36-bis (DPR 600/73) e 54-bis (DPR 633/72) elaborate nel 2020 e nel 2021 relative rispettivamente ai periodi d'imposta 2017 e 2018, ma non sembra

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997  
al n.18632 Vol. I-B mod. Atti Pubblici- modificato in data 19/07/2004 Reg. in Roma il 23/04/2004 mod. Atti Pubblici

**Sede Nazionale**  
**Uffici di Rappresentanza**

**Ufficio di Presidenza**

Piazza dei Gerani n.37 - 00172 Roma - tel/fax 068103840

Via Sistina n. 121 - 00187 Roma

Via Adeodato Ressi n. 16 - 20125 Milano

Via M. Ferraris 70/72 - 15011 Acqui Terme (AL)

tel. 0144325024 - fax 0144329517 - e-mail [int@istitutonazionaletributaristi.it](mailto:int@istitutonazionaletributaristi.it)



# I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico  
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013  
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012  
Membro della Commissione Studi di Settore del Ministero dell'Economia e Finanze  
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL  
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)  
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

[www.tributaristi-int.it](http://www.tributaristi-int.it)

3

considerare il fatto che le più recenti sentenze della Suprema Corte di Cassazione sostengono la non obbligatorietà della comunicazione di irregolarità nel caso il rilievo sia riferito unicamente a mancati o tardivi versamenti delle imposte già correttamente dichiarate come dovute dal contribuente onesto, ma che si trova in crisi di liquidità.

Ciò comporta la possibilità per l'Agenzia delle Entrate di non far precedere l'emissione del ruolo dalla comunicazione di irregolarità inviandolo direttamente all'agente della riscossione (*e potrebbe già averlo fatto nel 2020 e nei primi mesi del 2021!*) che emetterà la cartella di pagamento al termine della sospensione della riscossione di cui al precedente articolo 4., ora prevista fino al prossimo 30 aprile 2021.

Potrebbe essere questa l'occasione per intervenire legislativamente introducendo sempre l'obbligo dell'invio preventivo della comunicazione di irregolarità nei controlli previsti dagli articoli 36ter DPR 600/73 e 54bis DPR 633/72, magari con una norma di interpretazione autentica così da sanare anche posizioni pregresse attualmente in contenzioso.

## **Raccomandazione circa interventi sulla problematica della quarantena dello studio professionale e conseguenze sull'attività svolta per conto dei propri assistiti.**

### **SOSTEGNO AGLI STUDI PROFESSIONALI**

“ In caso di isolamento obbligatorio dovuto a contagio da virus COVID-19, di quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente risultante da idonea certificazione, che interessi i professionisti iscritti a casse di previdenza private ed i professionisti di cui all'art 1 comma 2 della Legge 14 gennaio 2013 n. 4, che sono iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i termini per il compimento di adempimenti connessi ad incarichi ricevuti e dei versamenti e degli adempimenti tributari, previdenziali ed assistenziali, nonché quelli per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari, compresi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, che scadono nei trenta giorni successivi all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, sono differiti di trenta giorni. A tale fine, il professionista che intenda avvalersi della sospensione, o persona da lui delegata, inoltra apposita comunicazione, anche in modalità telematica, al competente ufficio della pubblica amministrazione, che ne prende atto senza la necessità di ulteriori adempimenti formali, fatti salvi gli opportuni accertamenti. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai termini a carico dei professionisti per conto dei loro clienti, per

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997  
al n.18632 Vol. I-B mod. Atti Pubblici- modificato in data 19/07/2004 Reg. in Roma il 23/04/2004 mod. Atti Pubblici

**Sede Nazionale**  
**Uffici di Rappresentanza**

**Ufficio di Presidenza**

Piazza dei Gerani n.37 - 00172 Roma - tel/fax 068103840  
Via Sistina n. 121 - 00187 Roma  
Via Adeodato Ressi n. 16 - 20125 Milano

Via M. Ferraris 70/72 - 15011 Acqui Terme (AL)  
tel. 0144325024 - fax 0144329517 - e-mail [int@istitutonazionaletributaristi.it](mailto:int@istitutonazionaletributaristi.it)



# I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico  
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013  
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012  
Membro della Commissione Studi di Settore del Ministero dell'Economia e Finanze  
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL  
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)  
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

[www.tributaristi-int.it](http://www.tributaristi-int.it)

4

effetto di mandato rilasciato in data anteriore all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.”

## **Motivazione:**

**Per sostenere i soggetti produttivi, non solo economicamente, ma anche dal punto di vista delle semplificazioni burocratiche ed amministrative in tempi di pandemia, è necessario prevedere, tra le altre misure, anche forme di sospensione delle scadenze fiscali, contributive ed amministrative per i contribuenti assistiti da professionista il cui studio sia posto in quarantena o il professionista stesso sia ricoverato presso strutture ospedaliere. Si creerebbe un problema legato all'eventuale obbligo di quarantena del titolare e dei collaboratori di uno studio professionale che renderebbe estremamente difficile rispettare le scadenze relative agli adempimenti dei contribuenti assistiti con tutte le conseguenze relative che ne deriverebbero. In tal senso, è necessario prevedere per gli assistiti del professionista il cui studio sia sottoposto a quarantena e per il professionista stesso, una sospensione delle scadenze fiscali, contributive ed amministrative per tutto il periodo della quarantena, certificabile dalle autorità sanitarie; tutto ciò è necessario al di là della possibilità di operare in remoto, poiché se è vero che alcune attività di uno studio professionale possono essere svolte da remoto, la complessità degli adempimenti, che continua ad aumentare nonostante il massiccio utilizzo del digitale, non consente molte altre collegate soprattutto alle scadenze tributarie, contributive ed amministrative.**

---

Nel ringraziare dell'attenzione, si resta a disposizione per ogni approfondimento in merito e si porgono cordiali saluti.

*Riccardo Alemanno*

Presidente nazionale dell'Istituto Nazionale Tributaristi (INT)

*Giuseppe Zambon*

Consigliere nazionale e Coordinatore della Commissione fiscalità INT

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997  
al n.18632 Vol. I-B mod. Atti Pubblici- modificato in data 19/07/2004 Reg. in Roma il 23/04/2004 mod. Atti Pubblici

**Sede Nazionale**  
**Uffici di Rappresentanza**

**Ufficio di Presidenza**

Piazza dei Gerani n.37 - 00172 Roma - tel/fax 068103840

Via Sistina n. 121 - 00187 Roma

Via Adeodato Ressi n. 16 - 20125 Milano

Via M. Ferraris 70/72 - 15011 Acqui Terme (AL)

tel. 0144325024 - fax 0144329517 - e-mail [int@istitutonazionaletributaristi.it](mailto:int@istitutonazionaletributaristi.it)